



COMUNE DI MAGOMADAS

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Area Tecnica

RESPONSABILE: Pischedda Carla

ORDINANZA N. 12

in data 07/07/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI SOSTA e la REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO di tutte le categorie di veicoli in Piazza Parrocchia, via Garibaldi, via Mazzini, in parte di Via Vittorio Emanuele III, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di Mercoledì 08 luglio 2026 fino a Mercoledì 22 luglio 2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 15.01.2026 di attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO l'art. 107 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. lgs n. 267 del 2000;

DATO ATTO che dalla giornata di Mercoledì 08 luglio 2026 fino al Mercoledì 22 luglio 2026 verranno eseguiti lavori per la realizzazione delle infrastrutture per la posa in opera della fibra ottica da parte della società SIRTI Telco Infrastructures, che interesseranno:

-Piazza Parrocchia;

-via Mazzini;

-via Garibaldi;

-Via Vittorio Emanuele III, in parte.

CONSIDERATO che si rende necessario adottare specifico provvedimento di divieto di sosta e di transito su tutte le zone interessate ore 08,00 alle ore 17,00 di tutti sopra indicati onde assicurare la regolare esecuzione dei lavori;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento delle opere oggetto della presente e salvaguardare la sicurezza della circolazione pedonale, veicolare e stradale;

VISTI gli artt. 6, 7, 9 del Codice della Strada approvato con D.lgs 285/1992 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

il DIVIETO DI SOSTA e la REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO

di tutte le categorie di veicoli nelle seguenti aree:

-Piazza Parrocchia;

-via Garibaldi;

-via Mazzini;

-Via Vittorio Emanuele III, in parte.

dalle ore 08:00 alle ore 17:00 di Mercoledì 08 luglio 2026 fino a Mercoledì 22 luglio 2026

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dal codice della strada. Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971. Ai sensi dell'art. 37 c. 3° D.lgs. n° 285/1992, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che copia della presente venga trasmessa, al Signor Sindaco, alla Polizia Municipale di Magomadas, alla Stazione dei Carabinieri di Bosa, alla Compagnia Barracellare di Magomadas per gli adempimenti di competenza.

Magomadas, 07.07.2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica

f.to Ing. Carla Pischedda